

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI
PROFESSIONISTI DI COMO**
(Approvato in data 02/02/2016)

Articolo 1

Definizioni

1. ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:
 - a) “Legge” è la legge 29 dicembre 1993 n. 580.
 - b) “Camera di Commercio” indica la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como.
 - c) “Segretario generale” è il Segretario generale della Camera di Commercio;
 - d) “Consulta delle Professioni” o “Consulta” è l’organismo collegiale costituito presso le Camere di Commercio secondo quanto disposto dall’articolo 10, comma 6 della Legge, dall’articolo 8 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156 e dall’articolo 28 dello Statuto della Camera di Commercio di Como

Articolo 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, l’organizzazione e il funzionamento della Consulta per quanto non già stabilito dalla Legge 29 dicembre 1993 n. 580, dal D.M. 4 agosto 2011 n. 156 e dallo Statuto camerale.

Articolo 3

Finalità e compiti della Consulta

1. La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, formulando valutazioni volte a promuovere una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti con riferimento alla mission della Camera di Commercio di Como, anche su iniziativa del Consiglio e della Giunta camerale;
2. esercita altresì funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
3. essa, inoltre, esprime il rappresentante dei professionisti in seno al Consiglio della Camera di Commercio;
4. nell’esercizio delle sue funzioni la Consulta è priva di autonomi poteri di spesa.

Articolo 4

Composizione della Consulta

1. Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti pro tempore degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Como;
2. la carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio;
3. la Consulta dura in carica 5 anni, in coincidenza con la durata del Consiglio.

Articolo 5

Il Presidente della Consulta

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di Commercio, che pone all’ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta;

2. per la validità della riunione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti;
3. il Presidente della Consulta è nominato con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti;
4. la prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio;
5. il Presidente della Consulta, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:
 - a) predisporre l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;
 - b) convoca la Consulta;
 - c) dirige i lavori della Consulta;
 - d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
 - e) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbative che ne rendano impossibile la prosecuzione;
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano di età tra i presenti.

Articolo 6

Designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Como

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Como, di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge n. 580/1993, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli Ordini professionali;
2. per la validità della riunione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti;
3. la designazione avviene con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto presenti alla seduta;
4. il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'art. 9, comma 1, lett. E) del D.M. 04/08/2011 n. 156 al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta;
5. in assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della Legge n. 580/1993.

Articolo 7

Convocazione delle sedute

1. La Consulta è convocata dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta del Presidente della Camera di Commercio o di almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione;
2. l'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta e deve essere inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato dai componenti la Consulta, con l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata entro quarantotto ore prima della seduta;

Articolo 8

Segreteria della Consulta

Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario generale della Camera di Commercio o da un dirigente/funziionario da questi delegato.

Articolo 9

Luogo delle sedute

La Consulta provinciale si riunisce di norma presso la sede camerale e, comunque, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 10

Deposito degli atti. Rilascio delle copie

1. Gli originali degli atti e la documentazione riguardante gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, durante le sedute, nella sala ove si tiene la riunione, a disposizione dei componenti;
2. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

Articolo 11

Sospensione delle sedute

Su richiesta di uno o più componenti presenti all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato, comunque per un tempo non superiore a due ore.

Articolo 12

Quorum costitutivo e deliberativo

1. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di componenti presenti;

2. la Consulta esprime i pareri richiesti dagli Organi camerali con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti;
3. le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano, e a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta;
4. i componenti presenti che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti;

Articolo 13

Partecipazione ai lavori della Consulta

1. Le riunioni della Consulta non sono pubbliche;
2. possono partecipare alle sedute oltre al Presidente e ai componenti la Consulta, il Presidente della Camera di Commercio o suo delegato ed il Segretario generale della Camera di Commercio di Como o suo delegato, il personale la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta medesima e le persone espressamente invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula, ma non alle votazioni.
3. I presidenti pro tempore degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Como, componenti di diritto della Consulta, qualora impossibilitati a partecipare personalmente alla seduta convocata, possono conferire delega scritta ad altro iscritto all'ordine.
4. La facoltà di delega di cui al precedente punto 2 resta esclusa per le sedute aventi ad oggetto la designazione del rappresentante degli ordini professionali in seno al Consiglio della Camera di Commercio.

Articolo 14

Processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta della Consulta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le deliberazioni assunte, con indicazione del voto espresso;
2. il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante ed è sottoposto alla Consulta nella seduta successiva per l'approvazione.

Articolo 15

Obbligo di astensione

1. I componenti la Consulta, quando l'oggetto della discussione tratti di interesse proprio e dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni;
2. I componenti la Consulta obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

Articolo 16

Votazioni

1. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano o per appello nominale;
2. l'esito è proclamato dal Presidente;
3. qualora siano espressi dubbi sul risultato o qualora sia richiesto, il Presidente dispone la votazione per appello nominale;
4. la votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei partecipanti alla Consulta, per ordine alfabetico, da parte del Presidente;
5. si può rispondere all'appello nominale fino al momento precedente la chiusura della votazione.

Articolo 17

Approvazione del Regolamento e delle sue modifiche

1. Il Regolamento e le sue eventuali successive modificazioni sono disposte ed approvate dalla Consulta.
2. Il presente regolamento è pubblicato sull'albo on-line del sito istituzionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, della Camera di Commercio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.